



Bruxelles, 10.12.2013  
COM(2013) 903 final

2013/0437 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia**

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

### sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Croazia,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile propizia alla creazione di posti di lavoro.
- (3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi<sup>1</sup> (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato, contiene ulteriori disposizioni in merito all'attuazione di tale procedura. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio<sup>2</sup> stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.
- (4) Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del Comitato economico e finanziario a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Croazia esiste un disavanzo eccessivo. Il 10 dicembre 2013 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Croazia un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

<sup>2</sup> GU L 145 del 10.6.2009, pagg. 1-9.

<sup>3</sup> Tutti i documenti concernenti la procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Croazia sono disponibili al seguente indirizzo:  
[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/deficit/countries/croatia\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm).

- (5) A norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio dovrebbe considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Croazia, la valutazione globale porta alle conclusioni esposte qui di seguito.
- (6) Stando alla revisione del bilancio 2013 e al progetto di bilancio 2014<sup>4</sup>, che il governo ha adottato e trasmesso al Parlamento il 14 novembre 2013, le autorità croate prospettano per il 2013 un disavanzo pubblico del 5,5% del PIL, rispetto al 5% del PIL del 2012, e prevedono che il tasso resti invariato nel 2014 per poi scendere solo gradualmente nel 2015 e 2016. Secondo le previsioni di autunno 2013 della Commissione, pubblicate il 5 novembre, il disavanzo pubblico si attesterà ben oltre il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato già nel 2013, e, se non saranno adottate misure di contrasto, salirà a oltre il 6% del PIL nel periodo 2013-2015. Come indica la relazione preparata dalla Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, i disavanzi prospettati e previsti si situano oltre il valore di riferimento del trattato e non a un livello che vi si avvicini. Il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del patto di stabilità e crescita. Nello specifico, esso è determinato in parte da una grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita. Si stima che l'attività economica abbia subito una contrazione di quasi il 12% dal picco del 2008. Secondo le proiezioni, nel 2013 il PIL reale diminuirà ulteriormente e soltanto nel 2014 è attesa una lieve ripresa. Stando alle stime calcolate dai servizi della Commissione secondo la metodologia concordata, la crescita del prodotto potenziale ha registrato una stagnazione nel 2009 per poi attestarsi su valori negativi nel 2010 e in tutti gli anni successivi. I calcoli prevedono che il divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale, negativo dal 2009, sia gradualmente riassorbito nel periodo considerato dalle previsioni, ma che resti negativo fino a tutto il 2015 a conferma della profondità e dell'estensione della recessione. Tuttavia, il prospettato superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo ai sensi del patto di stabilità e crescita. Stando alle proiezioni delle autorità croate e alle previsioni di autunno 2013 della Commissione, il disavanzo pubblico resterà sensibilmente al di sopra del valore di riferimento anche nel 2014 e nel 2015: non è pertanto soddisfatto il requisito del criterio del disavanzo stabilito dal trattato.
- (7) Nel progetto di bilancio 2014 il governo prevede che in quell'anno il rapporto debito/PIL passi dal 58,1% del 2013 al 62%, per poi salire ulteriormente al 64,1% nel 2015 e al 64,7% nel 2016. Si tratta di tassi lievemente più alti di quelli che nel settembre 2013 il governo aveva indicato negli orientamenti di politica economica e di bilancio, ossia 56,6% nel 2013, 60,6% nel 2014, 63,4% nel 2015 e 65,3% nel 2016. Le previsioni di autunno 2013 della Commissione danno il rapporto debito pubblico/PIL al 59,7% nel 2013. A politiche invariate, tale rapporto è previsto ad oltre il 60% nel 2014, superando quindi il valore di riferimento del trattato (60%). Stando alle informazioni attualmente disponibili, un'emissione di obbligazioni denominate in USD effettuata nel novembre 2013 determinerebbe il superamento della soglia del 60% per il rapporto debito pubblico/PIL già nel 2013. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97, il requisito del criterio del debito è

---

<sup>4</sup> Il progetto di bilancio non è redatto secondo la metodologia del SEC 95. In base al SEC 95 le stime del disavanzo per il periodo 2009-2012 si situano a livelli che superano di un valore compreso tra 1,5 e 3,3 punti percentuali quelle ottenute applicando la metodologia nazionale, differenze dovute principalmente al fatto che il SEC 95 include nel disavanzo i pagamenti di talune garanzie, l'assunzione di determinati debiti e il rimborso del debito verso i pensionati.

considerato soddisfatto anche se le proiezioni di bilancio della Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale rispetto al valore di riferimento si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all'ultimo anno per cui sono disponibili dei dati. Le previsioni delle autorità croate e della Commissione indicano per il rapporto debito/PIL una tendenza ascendente dovuta al persistere di disavanzi elevati e a un'attività economica debole, che si prevede si protrarrà per tutto il periodo considerato dalle previsioni. Ne consegue che non è rispettato il parametro del debito e, quindi, che non è soddisfatto il requisito del criterio del debito stabilito dal trattato.

- (8) Attenendosi alle disposizioni del trattato, nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione ha valutato anche dei "fattori significativi". Come indicato dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, per i paesi con un rapporto debito/PIL superiore al valore di riferimento tali fattori sono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sul rispetto del criterio del disavanzo solo se il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo, condizioni non soddisfatte nel caso della Croazia. Dei fattori significativi, in particolare della recessione profonda e protratta sullo sfondo di una congiuntura esterna sfavorevole, è stato tenuto conto nella valutazione del rispetto del criterio del debito stabilito dal trattato, senza tuttavia che essi modificassero la conclusione che tale criterio non è rispettato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Da una valutazione globale risulta che in Croazia esiste un disavanzo eccessivo.

*Articolo 2*

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*